



Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Castrolibero (CS)
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– ai sensi dell’art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. –

“Ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada Volpicchi - S.Lucia - Campagnano in ambito rurale”

CIG: 7869915B4C – CUP: D37H18002140002
Cod. gara: 19SUA015

1. PREMESSA

In esecuzione della determinazione n. **114 R.G.** del **10.04.2019** dell’Area Tecnica del Comune di Castrolibero è indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per l’affidamento dei lavori di **“Ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada Volpicchi-S.Lucia-Campagnano in ambito rurale”**, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, de D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e Linee Guida Anac n. 2 Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018).

La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, avente sede legale in Cosenza alla Piazza XV Marzo, 1 – 87100, giusta Convenzione stipulata in data 31.07.2018.

La gara non è soggetta agli obblighi di pubblicazione.

La procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:<https://gare.provincia.cs.it> .

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica pubblicato nella sezione “Istruzioni e Manuali” del menù INFORMAZIONI del Portale.

Il presente Bando/Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> .

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);

- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù “Area Riservata” del Portale cliccando sul link “Registrati”;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”, reperibile nella sezione “Istruzioni e Manuali” del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica all'indirizzo **<https://gare.provincia.cs.it>** come al paragrafo 3 (pag. 8) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menù INFORMAZIONI sezione “Istruzioni e Manuali”. Suddette richieste di chiarimenti dovranno pervenire improrogabilmente entro le **ore 11** del giorno **09/05/2019**.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il sesto giorno precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (art. 74 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.) e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

È disponibile un servizio di Assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite il Portale dal menù INFORMAZIONI al Link “Assistenza Tecnica”.

2. DATI GENERALI

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Castrolibero (CS) Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici con sede Legale in Via XX Settembre, 20 – 87040. Tel. 0984/858011 Fax: 0984/856565.

e-mail: llpp@comune.castrolibero.cs.it; @pec: areatecnica.castrolibero@asmepec.it;

web site: www.comune.castrolibero.cs.it.

Il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., l'**Arch. Salvatore Mannarino**.

Il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., dei lavori di cui trattasi, è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii in data **11/02/2019**, a seguito di verifica effettuata sugli elaborati del progetto esecutivo in questione ed approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica con Determinazione n. 27 di data 11/02/2019.

L'appalto è finanziato con fondi della Regione Calabria, giusto DDG n. 14884 del 10/12/2018.

3. LUOGO, OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CPV E ISTAT

Il luogo di esecuzione è il Comune di Castrolibero (CS) alle Località Cibbia, Volpicchi e Santa Lucia.

L'oggetto del presente appalto sono tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

Nello specifico il progetto mira ad effettuare opere di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali, nonché ripristinare il tratto stradale tra le località Cibbia e Santa Lucia e pertanto l'intervento riguarderà (nel dettaglio si rinvia alla Relazione Generale di progetto):

- **Manutenzione straordinaria** pulizia della sede stradale, pulizia e ripristino cunette esistenti, tratti di ampliamenti su banchina sterrata, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
- **Regimentazione acque** pulizia e ripristino pozzetti ed attraversamenti di acque esistenti, posa di tubazioni, muretti drenanti in pietrame, realizzazione nuove cunette alla francese per convogliamento acque;
- **Sistemazione scarpate** scotico e sistemazione con opere di ingegneria naturalistica, palificate, palizzate, gabbionate, inerbimento con idrosemina;

L'importo complessivo dell'appalto è di **€ 205.876,16 oltre Iva come per legge**

(Euro duecentocinquemilaottocentosettantasei/sedici) da corrispondere a misura per come descritto nella seguente tabella:

		SOGGETTI A RIBASSO	NON SOGGETTI A RIBASSO
1	Lavori a misura	€ 201.898,14	
1a	Di cui Costo manodopera	€ 41.585,74	
2	Costi sicurezza		€ 3.978,02
TOTALE		€ 201.898,14	€ 3.978,02
TOTALE COMPLESSIVO		€ 205.876,16	

Le categorie e gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, sono i seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		In cifre	In lettere	%
OG3	Opere stradali	205.876,16	ducentocinquemilaottocentosettantasei/16	100

È fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al **paragrafo 4** "Modalità di presentazione dell'offerta" del presente Disciplinare, in relazione all'obbligo, per ogni singolo Operatore economico, di indicare nella propria offerta gli ulteriori oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori.

Il contratto sarà stipulato a "misura" e valutato con unico ribasso.

L'Ente si riserva la facoltà di **avvio anticipato del contratto**, ai sensi dell'art. 32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di lavorazioni da eseguire necessariamente nella stagione estiva;

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il termine per l'esecuzione dei lavori, così come stabilito in via convenzionale nel Capitolato Speciale d'Appalto, che deve tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, con l'impiego di 4 unità lavorative, è di circa **120 giornate** lavorative (come da cronoprogramma allegato).

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12** del giorno **20.05.2019**.

La gara sarà celebrata il giorno **22.05.2019** alle **ore 15:00** seguente indirizzo: Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun Operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni delle lavorazioni.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

5.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

5.1.1 operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;

5.1.2 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.3 Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
- c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

5.4 I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. È vietata

l'associazione in partecipazione. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore

5.5 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

5.5.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

5.5.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

5.5.3 l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

5.5.4 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

5.5.5 ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, la condizione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione e che gli stessi non si siano conclusi;

5.5.6 condizioni di partecipazione plurima di cui all'art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 (è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).

5.6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

5.7. I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali nel prosieguo indicati, (a tal fine si mette a disposizione l'Allegato A.1 "Dichiarazioni amministrative/sostitutive di certificazioni").

5.8. Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, sia ausiliaria, in caso di avvalimento, devono, pena esclusione, accettare il patto di integrità, allegato al presente bando e presentato insieme all'offerta (Allegato A.2 "Patto Integrità"). Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui **all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm.ii..**

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 **commi 1, lett. a), b), e), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) e) d) e) f) g) h) i) l) m)**, ed in particolare non trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità allegato costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

6.1.1. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.2. Requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (lavori edili).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero per le attività produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio.

b) possesso di attestazione rilasciata da società di **attestazione (SOA)** di cui all' art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente **OG3 Classifica I**.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

-ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

-ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da ciascuna impresa mandante per almeno il 10%, fermo restando che l'intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto; in caso di consorzio, dal consorzio nel suo complesso.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

La categoria è subappaltabile nella misura massima del **30%** dell'importo complessivo del contratto, a condizione che all'atto dell'offerta i concorrenti abbiano indicato i lavori che intendono subappaltare. Il Comune di Castrolibero corrisponderà al subappaltatore direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

In caso di subappalto i subappaltatori dovranno essere in possesso dei mezzi richiesti nel capitolato speciale d'appalto.

In considerazione della natura della prestazione eventualmente oggetto di subappalto, l'aggiudicatario è sempre responsabile in solido con il subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante apposita documentazione. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

9.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia per la partecipazione alla procedura, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, con eventuale applicazione delle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, dello stesso Decreto. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

9.2 In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

9.3 La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura "validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara".

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e **prevedere espressamente** (art. 93 co. 4 del Codice):

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

9.4 Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;

b. in contanti o con bonifico presso tesoreria del Comune di Castrolibero. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante (Comune) dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

9.4.1 Qualora la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9.4.2 In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante;

9.4.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione**, questa, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 dello stesso Codice (schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), e, inoltre, dovrà **obbligatoriamente**:

1) (in caso di documento analogico) **essere prodotta in originale**;

(in caso di documento digitale) essere prodotto in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;

2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss. m.ii. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato – riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure ecc..) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa potrà essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;

- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) **in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;**
- 5) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;

9.5 Ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, l'offerente - sia che abbia prodotto la garanzia per la partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - **dovrà anche produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, prevista dall'art. 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse aggiudicatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. **La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

9.6 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione

9.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare: - la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

E' inoltre richiesta copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Contributo di **€ 20,00**, giusta delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- A.** Busta A – Documentazione amministrativa;
- B.** Busta B – Offerta tecnica;
- C.** Busta C – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo 4 "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

12. Busta A – Documentazione Amministrativa

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

12.1 Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell'Allegato **Mod.1 "Istanza di partecipazione"**, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere firmato digitalmente . p7m

Si precisa che:

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

12.2 Dichiarazioni amministrative e sostitutive di certificazione, rese in conformità all'Allegato "A.1", con le quali il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001.

Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni All.to A.1> ed essere firmato digitalmente . p7m.

Si specifica, inoltre, che il modello All.to A.1, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati nel paragrafo 1 del presente bando, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 nonché quella di cui al co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80, co.3, del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.*(In un'ottica di semplificazione degli adempimenti imposti all'impresa partecipante alla gara ed in adesione all'interpretazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 30 luglio 2014, il legale rappresentante dell'impresa può dichiarare altresì l'assenza delle condizioni ostative anche con riferimento ai direttori tecnici, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ai procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza, ai titolari di poteri istitutori ex art. 2203 del c.c., ai titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara);*

Qualora il legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni sostitutive non voglia dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80 del Codice, le dichiarazioni devono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e di conseguenze sottoscritte digitalmente da ciascuno degli interessati.

12.3 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) , concernenti informazioni sull'Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al **paragrafo 6** del presente Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.

Si specifica che il modello DGUE, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Bando Disciplinare di gara, Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.

A tale scopo, in particolare, nel campo “*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)*” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) ed inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

12.4 Documento attestante la prestazione della garanzia per la partecipazione alla gara di cui all'art 93 del Codice (e di cui al precedente **paragrafo 9**). Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, deve essere obbligatoriamente allegato anche l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art 103 del Codice.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, dovrà essere presentata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere firmato digitalmente . p7m.

12.5 Patto di integrità, ai sensi dell' art. 1, comma 17, della l. 190/2012 (**fac-simile Allegato E**).

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_PattoIntegrita> ed essere firmato digitalmente . p7m.

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; - nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

12.6 (eventuale) Dichiarazione di subappalto con la quale il concorrente indica espressamente le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera c) del Codice, intende eventualmente subappaltare o affidare a cottimo. Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori.

N.B. Si fa presente che qualora tale dichiarazione manchi del tutto, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Subappalto> ed essere firmato digitalmente . p7m.

12.7 (eventuale) Dichiarazione di avvalimento con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 - dichiara di avvalersi dei requisiti tecnici - economici-organizzativi di un altro soggetto, e a tal fine allega alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti speciali necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del Codice;

12.7.1 Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine, il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, pertanto, ai sensi dell'art. 88 del DPR 207/2010, ancora in vigore, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Avvalimento> ed essere firmato digitalmente . p7m.

12.8 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

Il documento potrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Passoe> ed essere firmato digitalmente . p7m

12.9 Documentazione a corredo

Il concorrente, inoltre, allega:

- a. **copia di un documento d'identità del sottoscrittore** (Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore). In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare copia del documento di identità, non firmata digitalmente, del legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio. **Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.**
- b. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”;

12.10 (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Tutte le eventuali dichiarazioni/documentazioni di cui sopra, e, a seconda dei casi descritti nel seguito del presente paragrafo, dovranno essere inviate in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Partecipazione in forma associata> ed essere firmato digitalmente . p7m.

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

► dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

► dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

► dichiarazione presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico componente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

► dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;

- *il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 0/2016);*
- *si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;*
- *si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016). Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000 euro;*
- *si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016).*

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a. comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b. costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c. comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d. comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

12.11 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso la Commissione valutatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla presente procedura.

13. Busta B – Offerta Tecnica

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica contenente la proposta tecnico-organizzativa, con specifico riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto **15.2.1.**, redatta con i contenuti indicati all'**art. 15.**
- b) Computo metrico non estimativo suddiviso per criteri per come al successivo **punto 15.2.1.** del presente bando_disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara. L'Operatore economico deve inoltre dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_ Relazione Tecnica> ed essere firmato digitalmente . p7m.

14. Busta C – Offerta Economica

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma e firmato digitalmente.

L'offerta, **sottoposta ad imposta di bollo (utilizzando il modello F23 allegato)**, dovrà contenere:

- a) il prezzo offerto in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti punti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si precisa inoltre:

- ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non sono ammesse offerte a rialzo;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l'Operatore economico dovrà quantificare a pena di esclusione i costi per la sicurezza aziendale.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.

Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

15.1. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo attribuibile
OFFERTA TECNICA	85
OFFERTA ECONOMICA	15
TOTALE	100

15.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica qualitativa è valutata fino a massimo di punti 85/100

La busta "**B-Offerta tecnica**", a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere l'offerta tecnica suddivisa secondo i criteri e sub-criteri riportati nella tabella di cui al successivo punto **15.2.1.** del presente Bando/Disciplinare di Gara, che concorrono all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, onde consentire alla Commissione giudicatrice una adeguata valutazione della fattibilità della proposta, la valutazione dei vantaggi da essa deducibili, mediante il raffronto tra la proposta tecnica ed il progetto esecutivo.

L'offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elaborati e ogni documentazione tecnica necessaria per qualificare la proposta in tutti i suoi aspetti. Le relazioni suddivise secondo i criteri e sub-criteri di cui al successivo punto **15.2.1.** del Disciplinare non dovranno superare le 10 facciate o pagine di carta in formato A4 (max 5 fogli) e carattere 10 per ogni sub-criterio, esclusa la copertina.

Gli elaborati grafici descrittivi, suddivisi secondo i criteri e sub-criteri di cui al successivo punto **15.2.1.** del Disciplinare non dovranno superare le 3 facciate o pagine di carta in formato A3 (max 4 fogli) per ogni sub-criterio, esclusa la copertina.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere firmata o siglata su ciascun foglio dal concorrente.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione dalla gara**, non dovrà contenere alcuna indicazione relativa all'offerta economica ed ai tempi di esecuzione delle opere. In sintesi non potrà contenere alcun riferimento agli altri elementi di valutazione di natura quantitativa dell'offerta.

Le proposte migliorative, ai sensi dell'art. 95, comma 14 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. dovranno essere connesse funzionalmente al progetto esecutivo posto a base d'asta. La Commissione di gara non attribuirà alcun punteggio per le offerte di opere aggiuntive non connesse funzionalmente al progetto.

15.2.1. Criteri di aggiudicazione OFFERTA TECNICA PUNTI 85/100

CRITERI		SUB CRITERI	PESO	PUNTI
1	Proposta migliorativa con riferimento alle opere di ingegneria naturalistica	Indicazione delle caratteristiche delle opere di ingegneria naturalistica, migliorative rispetto a quelle previste in progetto, mediante la previsione di sistemi più efficienti e/o di ulteriori opere finalizzate al raggiungimento delle finalità del progetto	25	25
2	Proposta migliorativa con riferimento al prosieguo degli interventi manutentivi su Via Volpicchi	Estensione delle opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ripristino cunette, segnaletica stradale e regimentazione acque meteoriche per il tratto di strada comunale non compreso in progetto di Via Volpicchi fino all'innesto di Via Fontana la Pietra, della lunghezza di circa 190 ml	40	40
3	Proposta migliorativa con riferimento alla regimentazione delle acque meteoriche	Migliorie e/o integrazioni al sistema di regimentazione delle acque meteoriche, con prolungamento della tubazione prevista in progetto e pulitura dei fossi di scolo esistenti, per una ulteriore lunghezza massima di 100 ml	20	20
TOTALE OFFERTA TECNICA				PUNTI 85

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà sulla base dei punteggi acquisiti da ciascuna offerta presentata, nell'ambito dei sub-criteri e relativi pesi riportati nella tabella precedente. I coefficienti attraverso i quali si procederà all'assegnazione dei punteggi, saranno determinati sulla media dei coefficienti, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, sarà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti, sulla base dei seguenti giudizi motivazionali:

- a) Giudizio di inidoneità/insufficienza (coefficiente da **0** a **0,5**): Proposte e soluzioni assenti - incomplete - inadeguate - controproducenti - non utili - inattuabili - non attinenti ai lavori in fase di affidamento - indeterminate, non misurabili, inidonee e/o riscontrabili.
- b) Giudizio sufficiente (coefficiente da **0,51** a **0,7**): Proposte e soluzioni sostanzialmente complete - adeguate - attinenti al lavoro in fase di affidamento, attuabili e utili - sufficientemente determinate per quanto riguarda qualità e modalità esecutive - verificabili - qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto, complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del lavoro e il perseguimento delle finalità cui il lavoro è destinato.
- c) Giudizio buono (coefficiente da **0,71** a **0,9**): Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda qualità e modalità esecutive, bene illustrate - redatte ove necessario, sotto forma di piani e programmi con schematizzazioni - realizzabili - misurabili - recanti l'indicazione degli strumenti idonei a consentire al Comune autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase di espletamento del lavoro - con contenuti innovativi - qualitativamente e quantitativamente migliorativi rispetto a quanto richiesto in grado, quindi, di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie - imprevedibili e finalità del lavoro, con apprezzabili garanzie di qualità ed efficienza.
- d) Giudizio ottimo (coefficiente da **0,91** a **1,00**): Proposte e soluzioni eccellenti - idonee, per qualità e quantità, ad innovare, elevare e qualificare sensibilmente gli standard rispetto a quanto richiesto - in grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità, che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a quelle cui il lavoro è destinato.

Il punteggio raggiunto sarà calcolato con la seguente formula:

$$POn = \sum ni [Wi * V(a)i]$$

dove:

V(a)i è il coefficiente della prestazione del criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

Pon è il punteggio dell'offerta -iesima

Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Σni è la sommatoria sul numero totale dei requisiti (i)

Il punteggio POn acquisibile da ogni Concorrente partecipante per questa valutazione sarà quindi $0 \leq POn \leq 80$.

15.2.2. Offerta economica massimo punti 15/100.

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare:

L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE).

L'offerta dovrà contenere

- 1) il ribasso unico percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere; **il ribasso dovrà indicare max 3 (tre) cifre decimali, non verranno prese in considerazione le cifre oltre la terza** (in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente) che sarà applicato sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza e dell'iva.
- 2) L'offerta, a **pena di esclusione dalla gara**, deve indicare i propri costi della manodopera.
- 3) L'offerta deve indicare, altresì, a **pena di esclusione dalla gara, gli oneri aziendali della sicurezza**, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16 riferiti allo specifico appalto, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il punteggio sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito al ribasso percentuale maggiore ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza di offerta economica pari al valore a base d'asta, applicando la seguente formula:

$$V(a)i = Ri/Rmax$$

dove:

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) i-esima rispetto all'elemento quantitativo

(prezzo), variabile tra 0 (zero) e uno;
Ri= ribasso percentuale del concorrente i- simo,
Rmax= ribasso percentuale massimo.

15.2.3. CALCOLO FINALE

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dato dalla somma del punteggio ottenuto con l'offerta tecnico qualitativa e quello ottenuto con l'offerta economica attraverso l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità; in caso di parità di punteggio nell'area qualità si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un'offerta valida, ai sensi di legge e congrua alle richieste dell'Amministrazione.

All'Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare i lavori in presenza di offerte ritenute non convenienti.

16. COMMISSIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in modalità telematica.

La Commissione di gara verrà nominata dal dirigente della SUA.CS, così per come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di funzionamento della SUA.CS.

I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.Lgs. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica dovessero risultare uguali si procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.

Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 97, commi 1 e 4 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016. All'esito del procedimento di verifica, Il RUP del Comune dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico deve altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti all'offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell'articolo 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 14.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante (il Comune) procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

L'Ente appaltante (Comune), previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'inizio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti di subappalto di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, laddove ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio dei lavori.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti di subappalto di cui all'art. 105, comma di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di in-casso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'Appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali inerenti al procedimento instaurato da questo bando saranno trattati, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Reg. (UE) 2016/679, e pertanto, il trattamento dei dati personali risponderà ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà finalizzato esclusivamente all'espletamento della presente procedura, e quindi per fini di natura istituzionale, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire tali finalità. Il trattamento dei dati forniti e/o comunque raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Reg. (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il del Comune, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP, nominato con deliberazione di G.C. n. 103 del 30.07.2018, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. **Salvatore Mannarino**, i cui riferimenti sono indicati in premessa.

21. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Organo competente per tutte le questioni relative la procedura di gara e le procedure di ricorso è il Tar Calabria.

22. ACCESSO GLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la pre-presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costi-tuiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Castrolibero, 12.04.2019

Il Rup

f.to arch. Salvatore Mannarino

*(Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.)*